TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Lecce, 20 febbraio 1981, n. 37.

È valido il voto espresso con la matita copiativa umettata. È nullo il voto espresso con una penna biro.

Omissis. Fra le schede nulle della Sezione n. 51 se ne è rinvenuta una con un segno di croce, tracciato con una "biro", sul simbolo della lista n. 1. Di tale voto il ricorrente chiede l'attribuzione con i motivi aggiunti.
Il Collegio ritiene che umettare la matita copiativa possa essere considerato un comportamento comune a una pluralità di persone, sicchè l'utilizzazione della matita umettata non implica la volontà di far riconoscere il proprio voto. La sostituzione di un mezzo diverso a quello fornito dall'Ufficio elettorale è, invece, un comportamento della cui intenzionalità non può dubitarsi.
Il significato di tale comportamento non può essere che quello di render nota l'identità dell'elettore. Il voto, di conseguenza, è nullo ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 570 del 1960 (cfr. Ap. 28, 20 novembre 1979).
Omissis.